

---

**GIROLAMO DE RADA**

---

## **LA PIRATERIA DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE SATELLITARI**

---

**SOMMARIO:** 1. Premessa. La ricezione televisiva via satellite. — 2. Trasmissioni televisive diffuse in forma codificata. — 3. Pirateria televisiva satellitare. — 4. Problematiche giuridiche relative alla pirateria televisiva satellitare. — 5. Tutela penalistica. — 6. Tutela civilistica.

---

### **1. PREMESSA.**

---

**I**n questi ultimi anni il settore delle telecomunicazioni ha subito straordinarie innovazioni, soprattutto riguardo alla tecnologia applicata ai mezzi di trasmissione di informazioni.

Molte delle nuove tecnologie, considerate avveniristiche solo pochi anni orsono, sono, invece, oggi diventate di uso comune: si pensi al fenomeno *Internet* ed alla rivoluzione « spaziale » compiuta dalle emittenti televisive che trasmettono i propri segnali in tutto il mondo per mezzo di satelliti.

La ricezione televisiva satellitare sta conoscendo un'ampia diffusione per due ordini di motivi.

Innanzitutto, il fenomeno si sta diffondendo rapidamente in quanto il costo delle apparecchiature riceventi è diventato, ormai, abbastanza contenuto e, nella fase attuale, la ricezione via satellite di quasi tutti i canali esteri è gratuita.

Sussiste, inoltre, una motivazione di natura culturale: la progressiva, ma impetuosa, realizzazione del cosiddetto « villaggio globale », prefigurato da Mac Luhan, sta permettendo a sempre più numerosi gruppi sociali, analogamente a quanto sta accadendo per il fenomeno *Internet*, di venire a conoscenza, senza restrizioni territoriali, di informazioni e di realtà straniere un tempo difficilmente conoscibili.

Per quanto riguarda il carattere essenzialmente gratuito delle trasmissioni televisive estere via satellite, è opportuno ricordare che la ricezione delle stesse non è subordinata al pagamento di alcun canone, salvo quelle eccezioni che saranno di seguito esaminate e per le quali si profilano, appunto, i problemi della pirateria.

### **2. LA RICEZIONE TELEVISIVA VIA SATELLITE.**

---

Occorre preliminarmente osservare come l'utente che voglia ricevere solo le trasmissioni televisive estere via satellite (per molte delle quali non occorre corrispondere alcunché a titolo di abbonamento all'emittente televisiva straniera) sia, comunque, obbligato a pagare il canone di abbo-

namento televisivo pur non volendo o potendo (per mancanza dell'antenna televisiva) ricevere i canali televisivi nazionali.

L'installazione e l'uso delle antenne paraboliche atte alla ricezione dei programmi via satellite non necessitano della speciale concessione prevista dal combinato disposto degli artt. 322 e 213 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156<sup>1</sup>, attesa la sostanziale equiparazione, quanto agli effetti giuridici, dell'antenna parabolica con la comune antenna televisiva, per la quale il canone di abbonamento alla radiodiffusione tiene luogo della concessione.

In Italia, infatti, sussiste l'obbligo, per il possessore di un'antenna parabolica, di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo: l'uso delle antenne paraboliche, atte alla ricezione dei programmi via satellite è legittimo<sup>2</sup>, a condizione che tali antenne siano collegate ad un impianto televisivo privato, non superino le dimensioni di 3 metri di diametro e siano in grado di ricevere esclusivamente emissioni comprese tra le frequenze 10.7 G.hz e 12,75 G.hz.

Il titolo di abbonamento alle radio diffusiioni tiene luogo della licenza, poiché l'impianto in questione (realizzato con il collegamento dell'antenna parabolica ad un impianto televisivo privato) costituisce di per sé stazione radioelettrica ai sensi dell'art. 315 codice postale<sup>3</sup>.

Pertanto la giurisprudenza ha ritenuto insussistente il reato di cui all'art.185 del D.P.R. 156/1973<sup>4</sup>.

Riguardo all'obbligatorietà del pagamento del canone radiotelevisivo, è da osservare come l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla radio-audizione, che si presenta come il corrispettivo della prestazione del servizio da parte della Rai-tv, si ricolleggi alla semplice detenzione del-

<sup>1</sup> D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 213. — *Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato.*

Chiunque intende stabilire ed esercitare impianti di telecomunicazioni ad uso privato deve, a norma del precedente art. 183, essere munito di concessione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 322. — *Condizioni per il rilascio della concessione.*

L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli articoli 213 e 214.

Possono essere rilasciate nella forma di cui all'art. 213, indipendentemente dai limiti di cui all'art. 214, concessioni per la ricezione, anche dall'estero, di radiotrasmissioni di informazioni, notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e di borsa.

Titolari della concessione possono essere esclusivamente organi di stampa quotidiana o periodica, agenzie o uffici di informazione, rappresentanze diplomatiche, organizzazioni di radiodiffusione o di televisione.

<sup>2</sup> Circolare 3 luglio 1987 della Direzione Centrale dei Servizi Radioelettrici.

<sup>3</sup> Così Pretore di Roma, 21 ottobre 1987 — documento UDA Pretura Roma — massima CED n. pd.870851.

<sup>4</sup> Pretore di Roma, 7 ottobre 1987, in questa *Rivista*, 1988, pag. 455.

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 185. — *Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni.*

Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell'art. 183 ed il quarto e quinto comma dell'art. 184, non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nel regolamento.

Per gli impianti delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad uso pubblico, nel regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in cui occorre la preventiva approvazione dei progetti.

Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali.

L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilità, nei casi e nella forma previsti dall'art. 231 del presente decreto.

l'apparecchio ricevente (ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 21 febbraio 1938 n. 246)<sup>5</sup>.

### 3. TRASMISSIONI TELEVISIVE DIFFUSE IN FORMA CODIFICATA.

Le trasmissioni televisive via satellite effettuate da emittenti straniere sono, come abbiamo detto, « essenzialmente gratuite ».

Tuttavia occorre precisare tale affermazione.

Infatti, talune emittenti straniere richiedono, per la fruibilità del servizio televisivo da loro fornito, un canone di abbonamento concepito in maniera difforme da quello Radiotelevisivo Italiano e solo in parte assimilabile al sistema delle *pay-tv* private italiane (Tele +1 e +2).

Le trasmissioni televisive italiane diffuse in maniera « codificata » hanno iniziato la loro attività in un momento successivo all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1990 n. 223.

Le emittenti in forma codificata adottano un particolare *standard* di codifica del segnale stabilito da convenzioni internazionali; la codifica del segnale (*scrambling*) serve a rendere l'emissione televisiva captabile da ogni televisore, ma in forma incomprensibile sempre che il segnale non sia decodificato utilizzando un apparecchio decodificatore (*decoder*) con particolari caratteristiche tecniche<sup>6</sup> e ciò al fine di permettere una diffusione su tutto il territorio nazionale del segnale emesso in forma crittata che possa permettere all'utente di aderire con facilità (poiché ricevendo già il segnale occorre possedere solo la chiave di codifica dello stesso) al rapporto contrattuale con l'emittente.

I *decoder* « si inseriscono in un sistema di distribuzione di informazioni video, audio, e/o televideo che costituisce una rete. Detta rete può utilizzare vari mezzi trasmissivi quali: cavi, radiotelediffusione che sfrutta stazioni radio e radioripetitori terrestri, radiotelediffusione che sfrutta *transponders* satellitari (TV via satellite). In tale rete il nodo principale ha la funzione di generare l'informazione (in diretta o registrata) in banda base cioè come prodotta da una telecamera o come riprodotta da apparati per video registrazione. Tali segnali/informazioni, se devono essere crittografati, attraversano un sottosistema chiamato *encoder*, normalmente realizzato mediante un calcolatore ed opportuni criteri di interfaccia. Questo *encoder* manipola i segnali stessi, o trasforma le informazioni, in segnali

<sup>5</sup> R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246.

Art. 1. — *Dell'abbonamento alle radio-audizioni.*

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radio-audizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.

La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio ricevente.

<sup>6</sup> L'art. 3 del decreto legge 23 dicembre 1995, n. 545, vieta « la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica) in quanto applicabili. Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura ».

digitali introducendo le cosiddette codifiche. Per codifiche di criptazione si intendono tecniche digitali di manipolazione delle informazioni tali da rendere non immediatamente impiegabili i segnali trattati. Allo stesso tempo tali tecniche di criptazione consentono, ad un utente utilizzatore delle informazioni, di estrarre con un opportuno algoritmo (spesso basato su una chiave numerica *password*), i segnali in chiaro. L'apparato che effettua l'operazione di decrittazione (*decoder*) è quasi sempre basato su un calcolatore o addirittura nel caso in cui la rete sia informatica, è il calcolatore utente stesso (*end node*) ad imbarcare gli algoritmi di decodifica. Le operazioni di criptazione e decrittazione descritte avvengono, negli impieghi civili, normalmente in banda base e quindi sono praticamente indifferenti al mezzo trasmissivo ed alla conseguente tecnica o frequenza di modulazione. Infatti la codifica avviene prima della modulazione nella stazione trasmittente principale e resta tale nei ripetitori e la decodifica avviene, dopo la demodulazione dei segnali, nel sintonizzatore dell'utente<sup>7</sup>.

Le *pay tv* via satellite, quindi, uniscono all'ingegnoso metodo della codifica del segnale l'utilizzo dei satelliti per la diffusione su tutto il pianeta dei propri programmi televisivi.

Per abbonarsi alle trasmissioni di tali emittenti (per ora solo) estere emesse in forma criptata (sistemi *B-Mac*, *Eurocrypt/M*, *Eurocrypt/S*, *Eurocrypt/S2*, *Luxcrypt*, *MPEG-2*, *Nokia LS-252*, *SIS*, *Smartcrypt*, *Syster*, *Videocrypt Pro*, *Videocrypt I/II*), occorre acquistare presso alcuni rivenditori autorizzati una *card*<sup>8</sup>, simile alle carte telefoniche utilizzate all'estero, la quale, una volta inserita in un *decoder*, permette all'utente di vedere in chiaro i programmi trasmessi dall'emittente.

#### 4. PIRATERIA TELEVISIVA SATELLITARE.

Orbene è da notare come la diffusione degli impianti satellitari sia stata agevolata, analogamente a quanto avvenuto nella realtà *Internet*, da episodi di « pirateria »<sup>9</sup>.

Taluni rivenditori di impianti via satellite forniscono da sola od unitamente all'impianto di ricezione satellitare una *card* pirata che permette di ricevere in chiaro i programmi.

Tali *cards* pirata sono di diversi tipi, alcune sono costituite da una scheda *hardware* dotata di una *Eprom* (memoria) riprogrammabile (talvolta addirittura utilizzando la linea telefonica); altre sono costituite da una scheda *hardware* dotata di un meccanismo che, allo spirare del ter-

<sup>7</sup> Trib. Napoli 20 novembre 1993, in *Foro it.*, 1994, pag. 2244.

<sup>8</sup> Nome inglese con cui viene designata la carta da inserire nel *decoder* per abilitarne il funzionamento.

<sup>9</sup> Si pensi al famoso « *condor* » al secolo Kevin Mitnick il quale, armato di *computer*, *modem* e telefono, è riuscito dapprima ad introdursi nel superprotetto computer del *North American Air Defense Command* e successivamente è entrato in possesso dei codici di migliaia di carte di credito di San Francisco, utilizzabili per ogni

tipo di acquisto via telefono e dei codici di migliaia di cellulari che gli hanno permesso di chiamare qualunque utente nel mondo a spese del titolare del telefono.

Il « *condor* », data la pericolosità insita nelle sue « navigazioni telematiche », è stato oggetto di una fantascientifica caccia all'uomo (conclusasi con la sua cattura) organizzata dalla *FBI* con la preziosa collaborazione di uno dei più grandi tecnici telematici del mondo (un esperto elettronico di origine giapponese che risponde al nome di Tsutomu Shimomura).

mine di validità della carta, ne impedisce lo « scadere » (ossia che venga bruciato un elemento all'interno di essa); altre ancora sono costituite da una scheda *hardware*<sup>10</sup> collegata alla porta seriale di un *personal computer* che utilizza un apposito *software* che circola aggiornato in maniera regolare in varie BBS (*Bullettin Board System*) o sulla rete *Internet* (addirittura si possono reperire tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche di codifica dei sistemi di criptaggio più diffusi dei segnali televisivi).

Il sistema di criptaggio più utilizzato dalle emittenti straniere via satellite è il sistema *Videocrypt* (*British Sky Broadcasting, Adult Channel, Red Hot Tv*, ecc).

Il sistema *Videocrypt* codifica il segnale televisivo tagliando ogni linea dell'immagine trasmessa in due parti (prendendo un punto come riferimento di tale taglio - *cut point*) e, successivamente, scambiando i due frammenti di linea originati da tale taglio dell'immagine trasmessa.

Per esempio una linea rappresentata dai numeri 1234567890 (ogni numero rappresenta i pixels dell'immagine) potrà diventare, una volta codificata 9814273056.

L'immagine può contenere 256 possibili *cut point*: ognuno di esso non sarà mai vicino ai margini dell'immagine (la distanza minima dal margine è circa il 12-15% della larghezza dell'immagine): questa è la ragione per cui talvolta si potranno vedere ancora figure in senso verticale nonostante l'immagine sia codificata.

Il suono non è generalmente crittato.

Un computer presso l'emittente televisiva genera, ripetendo tale operazione molte volte al secondo, un messaggio lungo 32 *bytes* che è emesso codificato insieme all'informazione di correzione d'errore situata nelle prime linee, invisibili, del segnale televisivo.

Ogni 2 secondi e mezzo circa, uno di questi messaggi a 32 *bytes* è « processato » nel codificatore da un algoritmo segreto di « mescolamento » che trasforma il messaggio a 32 *bytes* in un valore a 60 *bits*.

Questo valore a 60 *bits* è successivamente utilizzato da un secondo algoritmo per determinare le coordinate dei *cut point* a 8 *bit* per ogni linea dei successivi due secondi e mezzo.

Il decoder riceve i messaggi a 32 *bytes* con il segnale televisivo, applica l'algoritmo di correzione d'errore e passa tutti i pacchetti a 32 *bytes* alla *card* situata nello *slot* del decoder.

La *card* implementa la funzione segreta di « mescolamento » e risponde con lo stesso valore a 60 *bits* che è utilizzato dal codificatore.

Utilizzando questa risposta a 60 *bits* della *card* il decoder può produrre la stessa sequenza di *cut point* generata dal codificatore rendendo possibile così la ricostruzione dell'immagine originale mediante lo scambio dei due frammenti di linea.

I messaggi a 32 *bytes* dell'emittente televisiva, oltre a generare il valore a 60 *bits*, contengono i numeri delle *cards* permettendo ad ognuna di essere

<sup>10</sup> Si tratta di un'interfaccia costituita da una scheda collegata ad un *personal computer* da inserire nello *slot* del decoder che permette al programma fornito a corredo (contenente gli algoritmi di decodifica

del sistema di criptaggio televisivo) di « ingannare » il decoder circa la presenza di una *card* originale abilitandone il funzionamento.

e « indirizzata », contengono, inoltre, i comandi di attivazione, disattivazione o di indicazione di messaggi per le *cards* indirizzate.

I pacchetti di messaggi a 32 *bytes* contengono, inoltre, una indicazione digitale (normalmente di 4 *bytes*) che permette alla *card* di verificare o meno se i messaggi a 32 *bytes* siano realmente originati dal codificatore e non siano stati originati da qualcuno analizzando la *card*.

All'inizio del 1993 qualcuno riuscì ad impadronirsi delle tecniche di codifica utilizzate da molte emittenti televisive che utilizzavano il sistema *Videocrypt*; tutti questi sistemi utilizzano il medesimo algoritmo di codifica e l'unica differenza consiste nella chiave a 32 *bytes*.

Tali informazioni segrete sono state diffuse, probabilmente, da qualche dipendente della società produttrice delle *cards* oppure qualcuno è riuscito a leggere l'*Eprom* della *card* stessa (cosa difficile ma tecnicamente possibile).

Le *cards* clonate sono delle semplicissime interfacce con un *cheap* che implementa solo la funzione segreta di mescolamento e risponde, come fanno le reali *cards*, con il corretto valore a 60 bits ai messaggi a 32 *bytes*.

## 5. PROBLEMATICHE GIURIDICHE RELATIVE ALLA PIRATERIA TELEVISIVA SATELLITARE. TUTELA CIVILISTICA E PENALISTICA.

Tale comportamento illecito, che ormai ha raggiunto vaste proporzioni, poiché, addirittura i produttori di tali *cards clonate* provvedono a reclamizzare le fantastiche possibilità di ricezione delle stesse sulle riviste relative ai programmi televisivi trasmessi via satellite (addirittura, in alcuni casi, si consiglia di acquistare il *decoder* « ufficiale » perché considerato « ottimo per le *card* pirata », esse, infatti, sono state « progettate » per funzionare con i sistemi adottati ufficialmente e quindi più diffusi), pone al giurista gli interrogativi circa i mezzi di tutela civile, ma soprattutto penale da ravvisarsi in tali casi.

Tale poliedrica problematica deve essere osservata, a mio parere, da almeno cinque diversi punti di vista dati da altrettante situazioni giuridiche soggettive.

Dal punto di vista dell'emittente televisiva (straniera), da quello del rivenditore abusivo, da quello dell'utente « fruitore » di tali mezzi fraudolenti, da quello dei rivenditori i quali, debitamente autorizzati, vendono le regolari *cards* di abbonamento e da quello dell'ideatore del programma per elaboratore che permette (qualora le istruzioni non siano già contenute nella *Eprom* della *card* clonata) la codifica del segnale televisivo.

## 6. TUTELA PENALISTICA.

Per quanto riguarda l'aspetto penalistico delle trasmissioni codificate via satellite le emittenti in questione possono invocare la tutela approntata dalla normativa del diritto di autore<sup>11</sup>, così come modificata dalla recente

<sup>11</sup> Taluna dottrina (V. ZENO-ZENCovich, *Tutela della pay tv dalla vendita abu-*

*siva di decodificatori*, in *Dir. ind.*, 1994, pag. 1077) pone in dubbio il richiamo ope-

riforma della legge n. 518 del 1992; infatti, il D.L. 27 agosto 1993 n. 323 convertito con la legge n. 422/1993 all'art. 11 dispone che « Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 ».

Già prima dell'emanazione di tale legge la Cassazione Penale<sup>12</sup> aveva affermato come la tutela penalistica del diritto di autore comprendesse sia i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che costituiscono forma di divulgazione direttamente percepibili, sia quelli di diffusione, il cui concetto ricomprende, per esplicito dettato dell'art. 16 legge 22 aprile 1941, n. 633<sup>13</sup>, sulla tutela del diritto d'autore, anche la radio o la telediffusione.

Infatti, la seconda parte della lettera b) dell'art. 171 della legge, ove si dice che « la rappresentazione comprende ... la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico », non ha affatto un significato restrittivo del concetto di diffusione a quest'ultimo mezzo tecnico di trasmissione, perché, sul piano logico-sistematico, una siffatta interpretazione contrasta con l'intera struttura normativa della citata legge e, sul piano letterale, perché il significato dell'espressione si esaurisce in una precisazione a carattere contenutistico delle possibili trasmissioni della rappresentazione od esecuzione dell'opera, lasciando integro, però, il diverso concetto della diffusione, che resta vietata quale che sia il mezzo attraverso il quale essa è predisposta, poiché attraverso questa l'opera viene appresa da una moltitudine indefinita di persone, senza che l'autore possa selezionarne o limitarne l'ascolto, il che affievolisce o annulla il contenuto del suo diritto di esclusiva.

In precedenza, la giurisprudenza<sup>14</sup> ha considerato tutelabile ai sensi dell'art. 171 l.d.a. l'intera programmazione televisiva e non solo la singola opera: ha affermato, infatti, che la diffusione a mezzo ripetitore tv di programmi televisivi emessi da una stazione estera è soggetta al preventivo consenso del titolare, per l'Italia, dei diritti d'autore delle opere utilizzate.

In mancanza del consenso il titolare dell'impresa di ripetizione dei programmi è responsabile a norma degli art. 171 lett. b) e 172 l. 22 aprile 1941 n. 633.

Analogamente i giudici di merito<sup>15</sup>, in tema di programmazione radiofonica, hanno ritenuto sussistente la violazione dell'art. 171 l.d.a. nel caso in cui un'emittente televisiva privata che, attuando la c.d. interconnessione elettronica audio, si limiti, a supporto dell'irradiazione del monoscopio o del listato dei programmi, a trasmettere una colonna musicale, costituita non da un singolo brano musicale ma da tutti i brani per i quali altra emittente radio privata versa regolarmente i diritti non corrisponda, a sua volta, i relativi diritti.

rato dall'art. 11 della legge n. 422/1993 alla normativa in tema di diritto di autore con interessanti osservazioni circa le incongruenze e le incertezze applicative che derivano dal suo impiego.

<sup>12</sup> Cassazione Penale, 7 febbraio 1984, n. 1080, inedita, massima CED n. rv. 162501.

<sup>13</sup> Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 16. — Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.

<sup>14</sup> Pretura Cingoli, 20 giugno 1980, in *Dir. autore*, 1980, pag. 329.

<sup>15</sup> Pretura Modena, 22 gennaio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, pag. 252.

La tutela delle trasmissioni televisive ha, quindi, una duplice valenza: le trasmissioni televisive criptate sono tutelate ai sensi dell'art. 171-bis l.d.a., mentre le trasmissioni televisive « in chiaro » sono tutelate ai sensi dell'art. 171 l.d.a..

La *ratio* di tale disparità di disciplina deriva probabilmente dal fatto che nel parassitismo televisivo di trasmissioni criptate viene leso un ulteriore e fondamentale bene giuridico ossia la sicurezza del sistema telematico (sul punto vedi *infra*) utilizzato dall'emittente televisiva.

Tale violazione della normativa in tema di diritto di autore, infatti, presuppone lo « scassinamento » di un sistema di comunicazione e quindi assume un contenuto criminoso di più grave entità rispetto alla sola aggressione di un'opera dell'ingegno.

Pare condivisibile l'opinione di quella parte della dottrina<sup>16</sup> la quale ritiene che il forte dislivello tra l'art. 171 l.d.a. (che tutela dalle aggressioni alle tradizionali forme di manifestazione delle opere dell'ingegno) e l'art. 171-bis l.d.a. derivi dalla garanzia data dal legislatore agli interessi di tipo schiettamente impreditoriali che determinano l'introduzione all'interno della disciplina sulle opere dell'ingegno di peculiarità squisitamente economiche.

La tutela delle trasmissioni codificate, quindi, è stata attuata in primo luogo in sede penalistica e tale protezione risulta, oggi, ulteriormente rafforzata dalla legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nuove fattispecie di reato « telematico » (art. 617-*quater* c.p., art. 617-*quinquies* c.p., 623-*bis* c.p.).

Circa il verificarsi del reato di cui all'art. 171-bis legge sul diritto di autore (come da espressa previsione dell'art. 11 del D.L. 27 agosto 1993 n. 323 convertito con la legge n. 422/1993), l'unica perplessità potrebbe riguardare « lo scopo di lucro » previsto dall'articolo menzionato.

La nozione scopo di lucro (e non scopo di profitto, che comprenderebbe anche vantaggi di tipo non patrimoniale), infatti, è configurabile ogniqualvolta l'agente percepisca un vantaggio di tipo patrimoniale, escludendo, quindi, i casi in cui il vantaggio si concretizzi in un semplice tornaconto generico tale da non poter essere ricondotto al concetto di vantaggio patrimoniale immediato.

Lo scopo di lucro è certamente ravvisabile nel reato *de quo* (ricezione abusiva di trasmissioni codificate) poiché la condotta dell'agente è diretta non a percepire un guadagno pecuniario « immediato », ma è diretta ad ottenere, comunque, un « risparmio » di una spesa di denaro<sup>17</sup> (ossia il mancato esborso della somma necessaria per l'abbonamento alla *pay tv*).

Appaiono configurabili, anche, in concorso materiale, i reati di cui all'art. 617-*quater* c.p., 617-*quinquies* c.p. e 623-*bis* c.p., tutti reati introdotti dalla legge n. 547 del 1993.

Il bene giuridico che il legislatore ha voluto tutelare con l'introduzione di tali nuove figure delittuose è la sicurezza del sistema telematico, ovvero « la sua capacità tecnica ed attitudine a diffondere e veicolare informazioni tra più soggetti non solo in condizioni di effettiva affidabilità e di sostanziale fedeltà quanto ai contenuti e alla destinazioni dei messaggi, ma anche in

<sup>16</sup> A. ALESSANDRI, *Sanzioni penali*, in *La legge sul software commentario sistematico*, Quaderni Aida n. 1, Milano, pag. 228.

<sup>17</sup> G. D'AIETTI, *Profili penali dell'informatica*, La tutela dei programmi e dei sistemi informatici, Milano, 1993, pag. 47.



modo tale da precludere che il circuito liberamente attivato e controllato dai soggetti che di tale sistema informatico e telematico si avvalgono possa essere in qualche modo alterato, violando il rapporto fiduciario con il gestore della rete o stravolgendo i criteri prescelti circa l'accesso alle informazioni»<sup>18</sup>.

È da ritenersi configurabile indubbiamente il reato di cui all'art. 617-*quater* c.p. poiché vi è una « fraudolenta » (ossia non autorizzata, infatti, l'accesso al sistema televisivo è abusivo e l'emittente diffondendo i programmi in forma codificata manifesta chiaramente una contraria volontà alla diffusione « libera ») intercettazione di comunicazioni (ossia ricezione di immagini e di suoni) relativa ad un sistema telematico (stazione televisiva-satellite-utenti).

Tale reato, di competenza del Pretore, è perseguibile a querela di parte ed è richiesto, per la sua sussistenza, il dolo specifico.

È configurabile, inoltre, anche la violazione dell'art. 617-*quinquies* c.p., poiché, utilizzando apparecchiature *hardware* di vario genere, si mette in atto una « installazione » di apparecchiature atte ad intercettare le comunicazioni di cui all'articolo precedente.

Tale reato, di competenza del Pretore, è, a differenza del precedente, perseguibile d'ufficio ed è richiesto, per la sua sussistenza, il dolo specifico.

Tale ultimo reato sarà configurabile anche nel caso in cui vengano installati soltanto « parti » di apparati o strumenti.

La responsabilità può essere esclusa soltanto se l'apparecchiatura sia in modo assoluto inidonea all'intercettazione e non pure nel caso di esistenza di eliminabili difetti tecnici dell'apparecchiatura stessa, o errato montaggio del materiale.

Dovendosi, invero, avere riguardo all'attività di installazione e non a quella — successiva — dell'intercettazione, il reato resta consumato anche se, per una qualsiasi ragione non attinente all'inidoneità assoluta, gli apparecchi non abbiano funzionato, e quindi non si sia realizzata l'intercettazione<sup>19</sup>.

L'art. 623-*bis* c.p. è stato sostituito dall'art. 8 della legge n. 547 del 1993 il quale all'originario articolo che recitava « Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, si applicano a qualunque altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate » ha sostituito il seguente: « Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati ».

La nuova formulazione dell'art. 623-*bis*, ricomprendendo nel proprio ambito oltre alle tradizionali comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche anche quelle informatiche o telematiche e qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati, ha ricompreso nel proprio ambito anche comportamenti integranti il reato *de quo*.

In precedenza l'art. 623-*bis* c.p. aveva assunto rilevanza soprattutto per dichiarare la non applicabilità della tutela penale apprestata dall'art.

<sup>18</sup> G. CORASANITI, *Profili penali dell'informatica, La tutela della comunicazione informatica e telematica*, Milano, 1993, pag. 120.

<sup>19</sup> Cassazione Penale, 28 luglio 1992, n. 8422, inedita, massima CED n. rv. 191495.

617-bis c.p. all'intercettazione delle trasmissioni radio su frequenze riservate (polizia, carabinieri, ecc); infatti, secondo la Cassazione Penale<sup>20</sup>, l'intercettazione delle comunicazioni radio fra centrali operative e radio-mobili dei corpi di polizia non configura l'ipotesi prevista dall'art. 617-bis c.p., che tutela la riservatezza delle comunicazioni telegrafiche o telefoniche e, per l'estensione disposta dall'art. 623-bis c.p., qualunque altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate.

Le comunicazioni della polizia, che sono effettuate mediante onde elettriche che si propagano nello spazio, sia pure su bande di frequenza riservate, in senso unidirezionale, devono ritenersi comprese nella previsione di cui al R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, concernente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, che nell'art. 18, così come modificato dal R.D. 1923 n. 1488, tutela penalmente il contenuto di corrispondenza (radiotelegrafica e radiotelefonica).

Nel comportamento del produttore-rivenditore delle sole *cards* clonate contenenti nella *Eprom* i codici di decodifica del segnale televisivo pare potersi ravvisare oltre al concorso nei reati di cui all'art. 617-*quater* c.p., 617-*quinquies* c.p., 623-bis c.p. anche il reato di cui all'art. 615-*quater* c.p.

Il reato di cui all'art. 615-*quater* c.p. viene integrato dal comportamento di chi, « al fine di procurare a sé o ad altri un profitto » ovvero al fine « di arrecare ad altri un danno » (e questo è senz'altro il nostro caso), abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei (programma per elaboratore aggiornato con la chiave di codifica) all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (emittente televisiva protetto dalla codifica dei segnali televisivi) o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Tale reato, di competenza del Pretore, è perseguibile a querela ed è richiesto, per la sua sussistenza, il dolo specifico.

Dal punto di vista del rivenditore « abusivo » è da osservare come egli, alla luce di quanto sopra esposto, sia incriminabile dei reati di cui all'art. 617-*quater* c.p., 617-*quinquies* c.p., 623-bis c.p., 615 c.p. *quater* c.p., 171-bis legge sul diritto di autore nella forma del concorso e responsabile della violazione della normativa « civilistica » del diritto di autore (art. 156 e 158 legge sul diritto di autore).

È ravvisabile il concorso, quantomeno morale, di persone nel reato, di cui all'art. 110 c.p., tutte le volte che un soggetto, diverso da quello il quale curerà materialmente l'esecuzione del reato, si profila nella fase preparatoria ed ideativa del reato, indicando i mezzi per portarlo a compimento ovvero assicurando l'assistenza e l'aiuto prima o dopo la sua consumazione.

Proprio perché il concorrente è persona diversa da quella che materialmente eseguirà il reato, è indispensabile, ai fini della dimostrazione della penale responsabilità, che il giudice di merito indichi i collegamenti tra l'uno e l'altro soggetto, non trascurando, altresì, di precisare come e perché il reato stesso sia venuto a realizzarsi proprio in conseguenza ed in virtù di quegli aiuti. In definitiva, il giudice deve indicare il rapporto di

---

<sup>20</sup> Cassazione Penale, 11 luglio 1983, n. 2046, inedita, massima CED n. rv. 159894.

causalità efficiente tra l'attività del concorrente morale e quella posta in essere dall'autore materiale del reato<sup>21</sup>.

Dal punto di vista dell'utente, egli è incriminabile dei reati di cui all'art. 617-*quater* c.p., 617-*quinqües* c.p., 615-*quater* c.p., 623-*bis* c.p. e 171-*bis* legge sul diritto di autore e responsabile della violazione della normativa del diritto di autore (art. 156 e 158 legge sul diritto di autore).

Nel comportamento dell'acquirente delle *cards* clonate pare potersi ravvisare anche il reato di cui all'art. 615-*quater* c.p.; infatti, uno dei comportamenti integranti tale reato, consiste nel procurarsi abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico protetto da misure di sicurezza (come appunto un'emittente con segnali televisivi « protetti » da codifica).

Nel nostro caso tali codici sono contenuti nella *Eprom* della *card* ovvero nel *software* di corredo alla stessa.

Tale reato, di competenza del Pretore, è perseguibile a querela di parte ed è richiesto, per la sua sussistenza, il dolo specifico.

Dal punto di vista dei rivenditori autorizzati essi possono invocare la tutela civilistica della concorrenza sleale (vedi appresso), ovvero richiedere la tutela penalistica di cui all'art. 617-*quinqües* c.p. e 623-*bis* c.p., nei casi, cioè, in cui il reato è procedibile di ufficio e non a querela della parte interessata (emittente televisiva) portando a conoscenza della Procura della Repubblica presso la Pretura i comportamenti delittuosi.

Per quanto riguarda l'ideatore del programma per elaboratore che talvolta fa *pendant* con la *card* clonata, pare potersi ravvisare, oltre al concorso nei reati di cui all'art. 617-*quater* c.p., 617-*quinqües* c.p., 623-*bis* c.p., 171-*bis* legge sul diritto di autore, anche il reato di cui all'art. 615-*quater* c.p., poiché tale comportamento è analogo al rivenditore di *cards* contenenti nella *Eprom* le istruzioni di decodifica del segnale televisivo contenute, in questo caso, nel *software*.

Non c'è molto da meravigliarsi della possibilità di clonare le *cards* per *decoder*; tale tecnica è solo una prima avvisaglia nella evoluzione dei mezzi tecnologici volti ad aggirare le difese approntate per la tutela del diritto d'autore; l'odierna tecnologia « piratesca » (risalente almeno al 1993), è solo l'inizio di un lungo inseguimento tecnologico tra « buoni » e « cattivi » al quale assisteremo in futuro.

È recente (novembre 1995) la notizia della scoperta e del sequestro, avvenuti a Salerno, di una *Pay-TV* « pirata » che era in grado di captare e ritrasmettere segnali dei satelliti e di altre televisioni.

Le trasmissioni venivano emesse in forma criptata ed potevano essere viste solo da utenti in possesso di un « apposito » *decoder* (venduto ad un prezzo oscillante tra le 250.000 e 300.000 lire) progettato e realizzato da una piccola azienda di San Cipriano Picentino.

## 7. TUTELA CIVILISTICA.

Per quanto riguarda l'aspetto civilistico, l'emittente televisiva può invocare nei confronti dei rivenditori « abusivi » la tutela approntata dagli

<sup>21</sup> Cassazione Penale, 1 luglio 1983, in *Cass. pen.*, 1984, pag. 1934.

artt. 156 e 158 della legge sul diritto d'autore, poiché l'emittente televisiva che legittimamente diffonde trasmissioni in forma codificata è titolare, in base alla normativa sul diritto di autore, di diritti di utilizzazione esclusiva sui programmi criptati<sup>22</sup>.

L'art. 11 della legge D.L. 27 agosto 1993 n. 323<sup>23</sup> convertito con la Legge n. 422/1993 estende la protezione di cui all'art. 171-bis della legge sul diritto di autore alle trasmissioni codificate.

Tale equiparazione di tutela significa che le stesse sono tutelate nella stessa misura dei programmi per elaboratore e che, quindi, è vietato qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di una trasmissione codificata.

Dalla menzionata disciplina si trae inoltre una chiara indicazione nel senso di attrarre la tutela delle trasmissioni codificate nell'ambito della disciplina sul diritto di autore nella parte introdotta dal D. Lgs. 518/1992, con la quale presenta affinità<sup>24</sup>.

Come le licenze di programma sono solite circoscriverne l'uso ad una data macchina individuata nel contratto, così è previsto per l'abbonato un solo tipo di *card per decoder*.

Ne consegue che deve ritenersi riconosciuto al soggetto emittente il diritto esclusivo sia di utilizzare la ricezione delle trasmissioni (ed eventualmente la riproduzione mediante registrazione sonora e visiva) sia di controllarne la commercializzazione (art. 64-bis legge sul diritto di autore) e che la fruizione delle trasmissioni è consentita solo all'abbonato — così come l'utilizzo del programma è consentito solo a chi ne ha la licenza — abilitato per tale sua qualità alla decodificazione.

Partendo da tali premesse, visto che le operazioni di *decoder* appartengono alla forma espressiva dell'opera « trasmissione codificata », deve concludersi che costituisce violazione del diritto esclusivo del soggetto emittente l'elusione funzionale del dispositivo di protezione (codifica) delle trasmissioni mediante decodificatore.

Da tale condotta fraudolenta, che riveste indubbiamente gli estremi dell'atto illecito (per integrare tra l'altro più fattispecie di reato), consegue (o vi è pericolo) una riduzione del valore economico della comunicazione codificata, preferendo certamente il possibile utente dell'emittente l'utilizzo di un apparato di decodifica con una *card* pirata.

Da tale attività illecita deriva, anche, la contrazione del mercato degli abbonati e dalla diminuzione dei medesimi consegue (o vi è pericolo) automaticamente la riduzione della vendita delle *cards* ufficiali.

Il soggetto che ha subito o teme di subire una violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante (in virtù della legge sul diritto di autore) può chiedere l'accertamento del diritto (per far valere la titolarità del diritto nei confronti dell'autore della sua lesione) e l'inibizione dell'at-

<sup>22</sup> Trib. Napoli 20 novembre 1993, in *Foro it.*, 1994, pag. 2240.

<sup>23</sup> Art. 11 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323.

1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo e da satellite, ai sensi del comma 2.

1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518... *Omissis*...

<sup>24</sup> Trib. Napoli 20 novembre 1993, in *Foro it.*, 1994, 2240.

tività illegittima (per impedire il proseguimento o la ripetizione della violazione – art. 156 legge sul diritto di autore), la rimozione o la distruzione dello stato di fatto da cui risulta la violazione ed il risarcimento del danno (art. 158 legge sul diritto di autore).

Appare, quindi, configurabile la rimozione o la distruzione delle singole apparecchiature acquistate per uso personale stante l'evidente mala fede dell'acquirente, il quale è certamente a conoscenza della frodolenza del proprio comportamento non fosse altro per il carattere « artigianale » del manufatto utilizzato per uno scopo illecito (spesso schede con i componenti a vista senza involucro che denotano in maniera evidentissima una produzione a livello artigianale).

La rimozione o la distruzione dello stato di fatto ai sensi dell'art. 159 legge sul diritto di autore avranno ad oggetto gli « apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione »: quindi tutte le apparecchiature *hardware* (schede di vario tipo) ed il *software* (individuabile fisicamente nel *floppy disk* sul quale è memorizzato) che non hanno altra utilizzazione se non quella di captare fraudolentemente le trasmissioni codificate.

Naturalmente la possibilità di esperire l'azione inibitoria si ricollega al pericolo di ripetizione dell'atto, mentre il semplice accertamento dell'illeceità potrebbe essere chiesto anche nel caso in cui le attività lesive non siano ritenute ripetibili.

È prevalente l'opinione<sup>25</sup> in base alla quale l'art. 158 legge sul diritto di autore, parlando di risarcimento del danno, abbia inteso riferirsi sia alla vera e propria azione di risarcimento *ex art.* 2043 c.c., sia all'azione di arricchimento senza giusta causa *ex artt.* 2041-2042 c.c., per la quale non sono richiesti gli estremi del dolo e della colpa e che dà luogo non al ristoro del danno, ma al trasferimento nel patrimonio del titolare dei benefici economici che altri abbiano ricevuto dalla attività illegittima.

È configurabile, inoltre, l'obbligo da parte del rivenditore « abusivo » di rifondere all'emittente il danno consistente nel lucro cessante derivante dalla mancata vendita delle *cards* « ufficiali ».

Alla attività di vendita delle *cards* da parte dei rivenditori « abusivi » ed alla conseguente utilizzazione delle stesse da parte degli acquirenti è applicabile l'art. 2055 c.c. il quale dispone che « se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ».

La solidarietà passiva prevista dall'art. 2055 c.c., infatti, richiede l'unicità del fatto dannoso, da intendersi con riguardo al risultato finale in cui sono confluite le condotte dei vari corresponsabili<sup>26</sup>.

La responsabilità del rivenditore-produttore di *cards* clonate nei confronti dell'emittente televisiva, è da ritenere sussistente, *ex art.* 2055 c.c., in solido con l'utilizzatore delle stesse<sup>27</sup>.

È da osservare come il rivenditore « abusivo » possa subire la tutela civilistica, accordata ai rivenditori « autorizzati », della concorrenza sleale.

<sup>25</sup> Trib. Milano 20 maggio 1955, in *Giur. it.*, 1955, I, 2, pag. 1055 e Trib. Milano 4 febbraio 1982, in *Dir. autore*, 1982, pag. 274 ed in dottrina ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, pag. 870 ed ALGARDI, *La tu-*

*tela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Padova, 1978, pag. 318.

<sup>26</sup> App. Torino 3 aprile 1987, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1989, pag. 752.

<sup>27</sup> Cass. civ., sez. III, 13 marzo 1980, n. 1696, in *Dir. e prat. assicur.*, 1981, pag. 222.

Il comportamento di un'impresa che produce e commercializza apparecchi decodificatori in grado di decrittare trasmissioni in forma codificata irradiate da un'emittente televisiva, la quale abbia concesso ad altra impresa il diritto di esclusiva per la produzione e commercializzazione di apparecchi decodificatori di dette trasmissioni, costituendo atto illecito sotto il duplice profilo della violazione del diritto di esclusiva e della nuova norma penale che protegge le trasmissioni in forma codificata (art. 11, comma primo *bis*, d.l. 323/93, convertito con modifiche nella legge 422/93), integra gli estremi della concorrenza sleale.

Pertanto, sarebbe accoglibile la richiesta, avanzata dall'impresa titolare dell'esclusiva di produzione dei decodificatori, di un provvedimento cautelare urgente volto ad inibire detto comportamento<sup>28</sup>.

In ogni caso, poiché la produzione di *cards* pirata integra gli estremi dell'atto illecito, in quanto si viola il diritto di esclusiva sulle trasmissioni in codice, si può affermare solo per questo che tale comportamento integri la fattispecie della concorrenza sleale in quanto si tratta di comportamenti contrari alla correttezza professionale<sup>29</sup> (art. 2598 c.c. n. 3).

Le norme sulla protezione delle trasmissioni in codice con l'attrazione della medesima nell'ambito della tutela del diritto d'autore, sono, infatti, norme che hanno, certamente, anche lo scopo di regolare il comportamento delle imprese sul mercato.

Si ritiene che la violazione di norme pubblicistiche, quali le norme penali — nella specie l'art. 171-*bis* legge sul diritto di autore —, se non costituisce di per sé e sempre concorrenza sleale, lo può essere « quando si verifichi nell'atto stesso di concorrenza, ovvero sia usata quale mezzo al fine ed incida direttamente sulla situazione concorrenziale, sì da rendere l'atto illecito causa diretta ed immediata di una situazione concorrenziale dannosa per l'azienda altrui »<sup>30</sup>.

La tutela apprestata dall'art. 2598 c.c. attribuisce all'imprenditore una duplice possibilità: vietare la continuazione degli atti di concorrenza ed ottenere l'eliminazione degli effetti già prodotti — art. 2599 c.c. — (impedire il proseguire dell'attività illecita della vendita di apparecchiature abusive atte alla ricezione in chiaro dei programmi televisivi ed ottenere la distruzione delle apparecchiature stesse al fine di evitare che vengano immesse sul mercato danneggiando, così, in maniera sleale il libero mercato); essere risarcito del danno (art. 2600 c.c.) in base ai principi generali in tema di responsabilità da atto illecito (art. 2043 c.c.).

Mentre per attuare il primo tipo di tutela non è necessario l'accertamento della sussistenza della colpa o del dolo dell'impresa concorrente, per il secondo tipo di tutela è richiesto il requisito soggettivo della colpa o del dolo. La legge stabilisce a carico del concorrente « sleale », una presunzione *iuris tantum* di colpa, quindi, sarà quest'ultimo ad avere l'onere di provarne la mancanza.

<sup>28</sup> Trib. Pistoia 2 maggio 1994, in *Foro it.*, 2240; nonché in questa *Rivista* 1995, 134.

<sup>29</sup> È stata ritenuta responsabile di atti di concorrenza sleale l'impresa di emissione televisiva che registri e ritrasmetta senza consenso programmi della RAI (Trib. Roma 21 dicembre 1984, in *Giust. civ.*, 1985, I, pag. 2872).

<sup>30</sup> Cassazione civile, 26 giugno 1968, n. 2149, in *Foro it.*, 1968, *Rep.*, voce *Concorrenza*, n. 61; Cass. civ., 26 ottobre 1973, n. 2768, in *Foro it. Rep.*, 1973, voce *Concorrenza*, n. 58; Cass. S.U. 23 febbraio 1976, n. 582, in *Foro it. Rep.*, 1976, I, 2429).